



IN QUESTA EDIZIONE

1. Il "Concordato Preventivo Biennale" per i periodi d'imposta 2024 e 2025

1

Il "Concordato Preventivo Biennale" per i periodi d'imposta 2024 e 2025

Per soggetti IVA

Il Concordato Preventivo Biennale (c.d. CPB) è un "accordo" con il Fisco che permette, per un biennio, di pagare le tasse non in base agli effettivi guadagni bensì sulla base di quanto preventivato dall'Agenzia delle Entrate. Il biennio di riferimento sono i periodi d'imposta 2024 e 2025. Possono accedere i contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che applicano gli Indici sintetici di affidabilità (ISA) di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24/04/2017, n. 50; a riguardo si fa presente che i soggetti con un fatturato superiore a Euro 5.164.569,00 sono esclusi dall'applicazione degli ISA e pertanto anche dall'applicazione del CPB. AI fini dell'applicazione del CPB, per ciascun contribuente si può calcolare la proposta per la definizione biennale del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni e del valore della produzione netta rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, dichiarando i dati rilevanti per l'applicazione degli ISA più altri dati specifici per il CPB attraverso l'utilizzo di apposito software. La determinazione degli importi proposti, visualizzati direttamente all'interno del software, terrà conto, di possibili eventi straordinari occorsi durante il periodo d'imposta 2023, eventualmente dichiarati dal contribuente compilando un campo del modello dichiarativo.

Il contribuente può aderire alla proposta di CPB entro il termine per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, ovvero entro il 31/10/2024.

I redditi oggetto di CPB riguardano:

- il reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, di cui all'articolo 54, comma 1 del TUIR, senza considerare i valori relativi a plusvalenze e minusvalenze di cui al citato articolo 54, commi 1-a e 1-a.1 del TUIR; redditi o quote di redditi relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR ovvero corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale di cui al comma 1-*quater* del citato articolo 54;
- il reddito d'impresa, di cui all'articolo 56 del TUIR e, per quanto riguarda i contribuenti soggetti ad IRES, senza considerare i valori relativi a plusvalenze, minusvalenze, sopravvenienze attive nonché minusvalenze, sopravvenienze passive e perdite su crediti, di cui all'articolo 101 del predetto testo unico delle imposte sui redditi; utili o perdite relativi a partecipazioni in soggetti di cui all'articolo 5 del TUIR, a un Gruppo di interesse economico GEIE o derivanti da partecipazioni in società di capitali aderenti al regime di cui all'articolo 115 ovvero all'articolo 116 ovvero utili distribuiti, in qualsiasi forma e sotto qualsiasi denominazione, da società ed enti di cui all'articolo 73, comma 1 del TUIR.

Possono accedere al CPB coloro che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, non hanno debiti tributari o contributivi definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione, ovvero, entro i termini per aderire al CPB, hanno estinto i già menzionati debiti in misura tale che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di Euro 5.000.

- Non possono accedere al CPB i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
- mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d'imposta precedenti a quelli di applicazione del Concordato, in presenza dell'obbligo a effettuare tale adempimento;
- condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10/03/2000, n. 74, dall'articolo 2621 del Codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del Codice penale, commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti a quelli di applicazione del Concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti;
- conseguimento, nel periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, di redditi o quote di redditi, comunque denominati, in tutto o in parte, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito derivante dall'esercizio d'impresa o di arti e professioni;

- adesione, durante il primo periodo d'imposta oggetto del concordato, al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917.

La dichiarazione relativa all'assenza di condanne penali è resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci è prevista l'applicazione delle sanzioni penali ai sensi dell'art. 76 del citato DPR.

L'accettazione della proposta obbliga il contribuente, nei periodi d'imposta oggetto di CPB, ad adempiere agli ordinari obblighi contabili e dichiarativi, a riportare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e alla comunicazione dei dati mediante la presentazione dei modelli per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24/04/2017, n. 50.

I soggetti che hanno aderito alla proposta:

- sono esclusi dagli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973, n. 600 (accertamenti analitico induttivi), a condizione che, in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria, non ricorrano le specifiche cause di decadenza;
- accedono ai benefici premiali specifici del regime ISA (compresi quelli relativi all'imposta sul valore aggiunto).

I benefici premiali specifici del regime ISA sono nell'aumento della soglia di esonero dagli obblighi di apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti IVA e per la compensazione dei crediti relativi alle imposte dirette e IRAP, nonché l'aumento della soglia di esonero dagli obblighi di apposizione del visto di conformità e della prestazione di garanzia per i rimborsi IVA, entro le seguenti soglie:

- Euro 70.000 per le compensazioni / i rimborsi di crediti IVA;
- Euro 50.000 per le compensazioni dei crediti relativi a imposte dirette e IRAP.

Ricordiamo che l'adesione al CPB non produce effetti a fini dell'imposta sul valore aggiunto e pertanto se il reddito futuro dovesse aumentare per effetto di un maggior volume d'affari, ovviamente l'IVA sull'incrementato fatturato dovrà essere versata.

Il CPB cessa di avere efficacia se si verificano situazioni in grado di modificare in modo significativo i presupposti sulla base dei quali era stato stipulato l'accordo tra Fisco e contribuente. Si tratta, in particolare, delle seguenti ipotesi:

- cessazione dell'attività;
- modifica dell'attività svolta nel corso del biennio concordatario rispetto a quella esercitata nel periodo d'imposta precedente il biennio stesso (la cessazione non si verifica se per le nuove attività è prevista l'applicazione del medesimo indice sintetico di affidabilità fiscale);
- presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 30% rispetto a quelli oggetto del Concordato;
- adesione al regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014;
- realizzazione, durante il primo periodo d'imposta oggetto di concordato, di operazioni di fusione, scissione, conferimento ovvero modifica della compagine sociale con riferimento a società o associazioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 22/12/1986, n. 917;
- dichiarazione di ricavi o compensi di ammontare superiore al limite fissato dal Decreto di approvazione degli ISA, maggiorato del 50%.

Sono previste alcune violazioni di particolare entità al verificarsi delle quali il CPB cessa di produrre effetti per entrambi i periodi di imposta, p.e. in caso di omessi versamenti, etc.

Nel caso di decadenza dal concordato restano dovute le imposte e i contributi determinati tenendo conto del reddito e del valore della produzione netta concordati se maggiori di quelli effettivamente conseguiti.

Emerge chiaro il principale vantaggio del concordato preventivo biennale:

- per le imprese/professionisti che avranno redditi imponibili più alti di quanto dichiarato nei tre anni precedenti, avranno un zoccolo di reddito tassato con aliquote fiscali normali, un ammontare di reddito invece tassato con l'imposta sostitutiva del 10-12-15% (invece dell'IRPEF progressiva, ossia dell'Ires 24% per le società) determinato in base al proprio voto ISA, e un reddito oltre a tali soglie completamente non tassato. Dunque in caso di prevista crescita del fatturato e/o del reddito delle annualità 2024 e 2025 vi sarà una parte del reddito completamente non tassata e con la stessa logica si avrà anche un reddito esente ai fini IRAP;
- di contro, nessuna tassazione su redditi non realizzati in caso di riduzione del reddito effettivo 2024 e 2025 di un 30% rispetto al reddito ipotizzato dal CPB.

Vi informiamo che il nostro studio si è già attivato ai fini di individuare – secondo i dati in nostro possesso - per quali dei nostri clienti potrebbe essere interessante l'adesione alla proposta di CPB; dunque saremo noi a contattare i nostri clienti che hanno le caratteristiche numeriche per aderire al CPB e per assisterli nella decisione se aderire o meno al CPB. Visto che non sempre siamo in possesso di tutti i dati rilevanti – in particolare dei dati prospettici

circa il Vostro futuro fatturato e reddito – siete comunque invitati a contattare il Vostro consulente di riferimento presso di noi ai fini di analizzare l'applicabilità e convenienza del CPB riferito alla vostra impresa/attività economica.

§

Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

